

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 55 DEL 29-09-2025

REGISTRO GENERALE

N. 72

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ BOCCADIGANDA SABATO 04 OTTOBRE 2025 LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza di temporanea modifica della viabilità di strade in località Boccadiganda sabato 04 ottobre 2025 per lo svolgimento della competizione ciclistica 3° memorial Luigi Benlodi - trofeo Comune di Borgo Virgilio - gran premio Allgor, in atti;

Tenuto conto dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, in atti;

Vista la necessità di modificare temporaneamente la viabilità lungo le strade costituenti il percorso della manifestazione e di quelle ad esse afferenti, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 81 del 20.12.2024 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale dal 01.01.2025 al 31.12.2025

ORDINA

Nei tratti di via Argine Boccadiganda, via Alighieri e via Arginelli costituenti il percorso della competizione ciclistica

1. dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e, comunque, fino ad effettive cessate esigenze di sabato 04 ottobre 2025 l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata;
2. dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e, comunque, fino ad effettive cessate esigenze di sabato 04 ottobre 2025 la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal transito dei concorrenti
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che interessano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza e del personale dell'organizzazione
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e d ai pedoni di non attraversare la strada.

I divieti indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, ai veicoli delle Associazioni adibite al servizio di supporto viabilistico, ai veicoli specificamente autorizzati dall'organizzazione ed ai veicoli specificamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza potranno in ogni caso apportare modifiche alle sopraccitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente ordinanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale a cura dell'organizzazione e del Settore 7 lavori pubblici, demanio e patrimonio e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)